



COMUNE DI TARANTO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI IN RISCOSSIONE COATTIVA

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4– Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Comunicazione tra le parti.....	5
Articolo 10 - Entrata in vigore	6

Approvato con delibera di C.C. n.55 del 29.04.2026

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Rientrano nella definizione agevolata:

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi, inclusi nelle liste di carico trasmesse al concessionario RTI SOGET SPA – DOGRE SRL entro la data del 31/12/2024;
2. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi notificati al debitore dai concessionari DOGRE SRL e RTI SOGET SPA – DOGRE SRL entro la data del 31/12/2024.

I debiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo possono essere estinti versando, esclusivamente, le somme dovute a titolo di capitale, oneri di riscossione, spese per le procedure esecutive e cautelari e spese di notificazione degli atti.

Nella definizione di capitale si intende ricompresa anche l'indennità del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 821 e ss., della Legge 160/2019.

I debiti riferiti alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e patrimoniali, si estinguono mediante il versamento dell'importo dovuto, decurtato degli interessi (inclusi quelli di mora) e delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
5. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito istituzionale del Comune di Taranto, il debitore presenta apposita istanza con le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento. Il concessionario incaricato della riscossione, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, entro venti giorni dalla comunicazione del concessionario di cui al comma 5 dell'articolo precedente, il debitore manifesta, al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet. Nella dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate in cui intende ripartire il pagamento, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il concessionario, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di adesione di cui al comma 1 del presente articolo, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) Per importi fino a € 500,00, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30/11/2026.
- b) Per importi superiori a € 500,01, è ammesso il versamento in un numero massimo di 36 rate mensili, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dal 30/11/2026, secondo i seguenti parametri:
 - i. Da € 500,01 a € 3.000,00 fino a un massimo di 12 rate mensili;
 - ii. Da € 3.000,01 a € 10.000,00 fino a un massimo di 18 rate mensili;
 - iii. Da 10.000,01 a 50.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - iv. Oltre 50.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili.

L'importo della prima rata sarà pari al 20% del totale dovuto, oltre alle spese esecutive e ai diritti di notifica.

Non è ammessa la compensazione con eventuali crediti vantati dal debitore.

3. In caso di versamento dilazionato, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale pro tempore vigente, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia esso totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata delle somme dovute determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica di eventuali dilazioni precedentemente accordate e ancora in essere.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima rata, ovvero di due rate anche non consecutive, la definizione agevolata non produce effetti. Ciò comporta la decadenza dai benefici, il ripristino del debito originario (comprensivo di sanzioni e

interessi) e l'immediata ripresa delle procedure di riscossione coattiva. I versamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto.

3. Le somme per le quali si è verificata la decadenza dalla definizione agevolata non potranno essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già corrisposti a titolo di sanzioni ed interessi, inclusi quelli di dilazione, i quali restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e limitatamente ai debiti oggetto della domanda di definizione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere per le rate con scadenza successiva alla data di presentazione dell'istanza. Tale sospensione opera fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione agevolata, ovvero fino all'eventuale provvedimento di rigetto della domanda.

3. Ogni pagamento intervenuto a qualsiasi titolo è da ritenersi definitivamente acquisito e non potrà essere oggetto di rimborso.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, il concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza. Inoltre, a condizione che sia intervenuto il pagamento della prima o unica rata, non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

2. Eventuali pagamenti effettuati da terzi pignorati, in virtù di azioni esecutive già intraprese, saranno acquisiti a titolo di acconto e non potranno essere oggetto di rimborso.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore deve indicare, in modo esaustivo, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deve depositare istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune e/o del Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune e/o dal Concessionario, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune e/o dal Concessionario, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore e/o del concessionario, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Resta in ogni caso fermo che, con riferimento ai giudizi già definiti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le somme liquidate a titolo di spese legali e di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario restano dovute e devono essere integralmente riconosciute e corrisposte al legale stesso, anche nell'ipotesi in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata per il relativo debito.

Articolo 9 – Comunicazione tra le parti

Ai fini delle comunicazioni, nell'istanza di adesione alla definizione agevolata il debitore deve indicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In difetto, sarà onere del debitore acquisire personalmente i documenti emessi dal concessionario presso i relativi uffici.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.